

ASAPI

Associazione Scuole Autonome Piemontesi

Alle Scuole Medie Superiori Piemontesi

OGGETTO: sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione.

Con lo scopo di inserire la eventuale sperimentazione di “nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione” in un quadro corretto di applicazioni di norme e leggi, l'ASAPI propone lo schema di convenzione allegato (discusso anche con buona parte dei Dirigenti scolastici delle scuole alle quali alcune Agenzie avessero avanzato una proposta con ritardo e senza neppure esibirla).

Gli aspetti che hanno orientato la revisione del testo (proposto per altre vie senza alcun coinvolgimento delle scuole autonome che hanno la competenza esclusiva per questo tipo di situazioni e che si sentono rappresentate dall'Asapi) sono i seguenti:

1. la necessità di ottemperare al disposto legislativo che prevede l'assolvimento dell'obbligo scolastico in una istituzione pubblica e non nella F.P. privata regionale con l'iscrizione degli alunni in una scuola che "concorda", non subisce, iniziative sperimentali;
2. l'esigenza del “pieno coinvolgimento delle istituzioni scolastiche” (negato dalla delibera della Giunta regionale successiva al protocollo di intesa nazionale) e dei centri di FP con la conseguente integrazione fra sistemi e predisposizione degli atti e dei piani di studio a cura degli organi collegiali dell'istituzione scolastica;

Infatti, con la proposta ASAPI:

- si stabilisce equilibrio fra i due sistemi formativi entro il CTS (Comitato Tecnico Scientifico);
- si attribuisce la Presidenza del CTS al Dirigente della Istituzione scolastica per la sua particolare e prevalente posizione in ordine all'assolvimento dell'obbligo;
- si prevede un organo collegiale di natura didattica che comprende i docenti di entrambi i sistemi (il Consiglio di corso) con compiti di programmazione didattica e valutazione degli allievi anche ai fini dell'acquisizione dei crediti in ciascuno dei due sistemi;
- si sancisce che l'organo deputato alla certificazione dell'idoneità alla classe seconda (e pensiamo con compilazione di una pagella finale) sia un Consiglio di classe dell'istituzione scolastica in cui l'alunno è iscritto;
- si stabilisce che il percorso formativo nella sua struttura e nella sua impostazione didattica faccia parte del POF essendoci impegni degli organi collegiali che approvano la sperimentazione in ciascuna scuola interessata;
- si costituisce una ATS -(Associazione Temporanea di Scopo)- tra Agenzia (che riceve il finanziamento regionale) e scuola di riferimento (che deve avere una parte di tale finanziamento attraverso una apposita convenzione preliminare e contestuale alla costituzione dell'Associazione temporanea di scopo anche per l'entità di pagamento degli insegnanti della scuola con il consenso della Dirigenza scolastica). L'ATS si costituisce con atto notarile come già è avvenuto per altri casi di formazione professionale regionale che

comportano la collaborazione scuole-agenzie. Tale soluzione è ritenuta “auspicabile” anche dal Segretario della AFTA –(Agenzie Formazione Professionale Associate)- in una nota scritta inviata l’8 settembre 2002 all’ASAPI.

Con la convenzione quadro elaborata dall’ASAPI sulla base dello schema della proposta presentata da alcune Agenzie FP ad alcune scuole medie superiori soltanto all’inizio di ottobre per recuperare una collaborazione delle scuole esplicitamente negata dalla delibera regionale del 31 luglio 2002 (non contenuta nella documentazione inviata dal MIUR, giunta per via elettronica solo il 22 ottobre e datata 9 ottobre), si difendono le autonomie scolastiche delle quali l’ASAPI si fa legittimamente carico.

La convenzione ASAPI comporta:

- il mantenimento della possibilità di integrazione scolastica attraverso la presenza e azione delle Agenzie FP regionali nel sistema di istruzione scolastica nazionale che ha tuttora la competenza legale dell’obbligo scolastico, anche se sviluppato attraverso una soluzione monca rispetto alle ipotesi precedenti di riforma della scuola; e che comunque non va disattesa perché l’obbligo scolastico va aumentato piuttosto che diminuito o quantomeno lasciato a 15 anni sia pur con la risistemazione del primo anno o biennio di scuola media superiore;
- accreditamento reciproco rispettoso della dignità di tutte le entità coinvolte nella collaborazione scuole-agenzie;
- progettazione comunemente elaborata e verificata e non semplicemente imposta attraverso un unico progetto elaborato fuori dal settore di istruzione scolastica;
- gestione concordata con intese preliminari che non comportino dubbi di legittimità, giacché tale dubbio è stato avanzato (con un solo voto contrario su 74 membri) addirittura dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nella sua seduta del 5 settembre che deve ancora dare il parere obbligatorio quando dovesse essere sottoposto un indirizzo nazionale a tale proposito e del quale si rimane tuttora in attesa. Tale attesa va contemplata anche dal Collegio degli Insegnanti competente per ogni tipo di sperimentazione, valutandone anche i possibili effetti pluriennali.

L’ASAPI ribadisce l’opportunità contenuta nelle proprie prese di posizione pubblicate e inviate in particolare alla Regione Piemonte alla quale è stato chiesto uno specifico incontro non ancora avvenuto e rimane, nel corretto esercizio delle proprie prerogative di difesa e sviluppo dell’autonomia scolastica che ha assunto rilevanza costituzionale con il nuovo titolo 5° (Legge costituzionale n.3/2001), rimane a disposizione per collaborare attraverso confronti e dialoghi - evitando monologhi contrapposti e talvolta polemici - con ogni organismo, associazione o istituzione che intendesse conoscere e utilizzare le competenze legali, didattico-pedagogiche e di valenza sociale delle istituzioni scolastiche autonome.

L’ASAPI rimane anche a disposizione per qualsiasi intervento o dibattito, discussione o confronto che si volesse attivare in qualunque sede e in qualunque momento. Constata con soddisfazione la risonanza che le proprie posizioni hanno avuto in un rapporto costruttivo con le sedi scolastiche che all’Associazione si sono rivolte per approfondire l’evolversi di una vicenda confusa e improvvisata che può essere ripresa soltanto attraverso un generale rinvio.

IL DIRETTIVO ASAPI

Torino, 24 ottobre 2002

CONVENZIONE QUADRO

TRA L'ISTITUTO _____

e

L'ENTE DI FORMAZIONE _____

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 5 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 recante norme in materia di autonomia scolastica, con particolare riferimento all'art. 6;

VISTA la legge 20 gennaio 1999 n. 9 recante disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo d'istruzione;

VISTO il Decreto 9 agosto 1999 n. 323 recante norme per l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999 n. 9 contenente disposizioni urgenti per l'obbligo d'istruzione;

VISTO il D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTA la legge 17 maggio 1999 n. 144 concernente misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, in particolare l'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative;

VISTO il D.P.R. 12 luglio 2000 n. 257 Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2002 n. 3;

VISTA la legge regionale n. 63/1995;

Vista la Direttiva Regionale n. 7-6831 del 31.07.2002 sulla sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di "Istruzione" e di "Istruzione e Formazione professionale";

TENUTO conto che compiti fondamentali del sistema di istruzione secondaria superiore sono quelli di garantire il proficuo assolvimento dell'obbligo scolastico, il diritto all'istruzione e alla formazione, così come previsto dalla legge 9/1999, e motivare gli studenti a proseguire gli studi con impegno e successo;

TENUTO conto della necessità di elevare il livello di istruzione degli studenti piemontesi ampliando la quota di coloro che proseguono con successo e profitto gli studi nel sistema di istruzione sino al compimento dell'obbligo formativo;

TENUTO conto dell'esigenza di corrispondere ad una avvertita e diffusa domanda di formazione che comprenda non solo l'istruzione ma anche la formazione professionale e continua;

RITENUTO che per poter corrispondere all'esigenza sia di elevamento del livello di scolarità degli studenti sia di soddisfacimento della domanda di formazione professionale, anche nell'ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero dei fenomeni degli insuccessi, della dispersione e degli abbandoni, si rende necessario individuare e predisporre modelli e percorsi di innovazione didattica, metodologica, organizzativa che coinvolgano i sistemi dell'istruzione e della formazione con la realizzazione di forme di integrazione tra i due citati sistemi;

RITENUTO altresì che tali interventi di integrazione debbano concretizzarsi in piani didattici e formativi che consentano innanzi tutto l'assolvimento dell'obbligo scolastico e, al tempo stesso, il conseguimento degli obiettivi relativi all'acquisizione di conoscenze, capacità, abilità e competenze di base proprie del sistema di istruzione e della formazione professionale;

RITENUTO pertanto che tali sperimentazioni riguardino in particolare i giovani che non abbiano ancora assolto all'obbligo scolastico e che abbiano manifestato un orientamento verso percorsi professionalizzanti realizzabili anche attraverso intese, interazioni e collaborazioni tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale;

PREMESSO che l'obbligo scolastico deve tradursi in una concreta attuazione del diritto-dovere di istruzione e nella predisposizione di tutte le iniziative atte a garantire il successo formativo e capaci di promuovere nei giovani conoscenze e capacità critiche necessarie anche per scelte consapevoli;

PREMESSO che gli istituti di istruzione secondaria superiore singolarmente o in rete possono nella loro autonomia realizzare, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, forme di interazione e integrazione tra diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale anche con la realizzazione di percorsi utili ad orientare e indirizzare, nell'ambito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, studenti con interessi formativi specifici e/o diversificati;

PRESO ATTO che la titolarità dell'assolvimento dell'obbligo scolastico compete alle istituzioni scolastiche statali, paritarie e C.R. abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato, salvo il caso d'impegno dei genitori o chi ne fa le veci di provvedervi direttamente;

PRESO ATTO della richiesta delle famiglie;

TRA

L'Istituto _____

rappresentato dal Dirigente Scolastico _____

nato a _____ il _____ (Codice Fiscale _____)

e l'Ente di formazione professionale _____
rappresentato dal Direttore _____
nato a _____ il _____ (C.F. _____)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 DURATA E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha carattere sperimentale, avrà durata annuale (anno scolastico 2002-2003) e riguarda il percorso formativo, descritto nelle sue linee generali dalla Direttiva Regionale del 31.7.2002 e sviluppato nei suoi aspetti contenutistici, metodologici e organizzativi congiuntamente dall'Istituto scolastico e dall'Agenzia formativa stipulanti la presente convenzione. Tale percorso formativo dovrà essere approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto dell'Istituzione scolastica firmataria.

Fintanto che non sia avviato il percorso formativo sperimentale, nei termini previsti dal capoverso precedente, gli studenti proseguiranno la loro attività nel percorso formativo previsto dall'Istituzione scolastica a cui sono iscritti.

Art. 2 TITOLARITA' OBBLIGO SCOLASTICO

L'Istituto _____ è titolare dell'assolvimento/proscioglimento dell'obbligo scolastico e della relativa certificazione e ad essa competono tutti i relativi adempimenti

Art. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Viene istituita una Commissione tecnico-scientifica interistituzionale (CTS) per ogni percorso formativo composta dal Dirigente Scolastico dell'Istituzione scolastica (o un sostituto), dal Direttore dell'Ente di formazione (o un suo delegato) e da due docenti, designati rispettivamente dall'Istituzione scolastica e dall'Agenzia formativa. Nel caso in cui più istituzioni scolastiche siano coinvolte nella sperimentazione del medesimo percorso formativo, ai fini dello snellimento delle procedure, le Istituzioni scolastiche individueranno un'Istituzione scolastica di riferimento, e ciascuna Istituzione scolastica sarà rappresentata dal Dirigente Scolastico (o un suo sostituto) in seno alla Commissione tecnico-scientifica. La Commissione tecnico-scientifica nell'ambito degli obiettivi formativi intermedi e finali previsti dal percorso formativo elaborato congiuntamente dalla/dalle Istituzione/i Scolastica/ scolastiche e dall'Agenzia Formativa, secondo quanto indicato all'art. 1, svolge compiti di programmazione e monitoraggio delle attività, di gestione operativa delle attività, di indirizzo nella gestione delle risorse, di predisposizione della relazione finale della sperimentazione. Il CTS è presieduto dal Dirigente dell'Istituzione scolastica di riferimento.

Viene altresì istituito il Consiglio di corso, composto dai docenti dell'Istituzione scolastica e dell'Ente di formazione impegnati nel percorso formativo e presieduto da un docente individuato dal CTS. Il Consiglio di corso adotta gli obiettivi formativi intermedi e finali, i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività previsti dal percorso formativo di cui all'art. 1., svolge compiti di sviluppo e progettazione di dettaglio, di adattamento e correzione in itinere del percorso didattico alla luce delle necessità, di coordinamento degli apporti didattici

ed educativi dei docenti, di valutazione didattica intermedia e finale, di predisposizione della documentazione necessaria per la valutazione finale ai fini del proseguimento degli studi.

Contenuti, obiettivi e articolazione del percorso formativo fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 4 SEDE DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' FORMATIVE

La sede di svolgimento delle singole attività di formazione è definita dalla Commissione tecnico-scientifica, secondo quanto stabilito dal percorso formativo e secondo modalità ispirate a criteri di metodologia didattica attiva finalizzata al successo scolastico e formativo. Poiché le attività previste dal percorso formativo possono svolgersi sia nelle sedi dell'Istituzione scolastica sia in quelle della Agenzia formativa, i responsabili delle sedi in cui si articola il corso sono responsabili, per la parte di propria competenza, della sicurezza delle attrezzature e degli ambienti secondo quanto previsto dalle vigenti norme di igiene e sicurezza, nonché delle indispensabili garanzie da porsi in essere per la responsabilità civile e antinfortunistica. I responsabili di sede provvedono agli adempimenti generali, organizzativi, logistici e assicurativi richiesti dalle attività previste dal percorso formativo.

Il Direttore dell'Ente di formazione o il Dirigente scolastico è responsabile della vigilanza sul/i minore/i coinvolti nel percorso formativo di cui alla presente convenzione a seconda della sede in cui si svolge l'attività formativa, ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Art. 5 ATTIVITA' FORMATIVE

Il curriculum del primo anno comprenderà tutte quelle attività formative che consentono agli studenti sia di conseguire l'idoneità al secondo anno della scuola secondaria superiore alla quale sono iscritti sia di conseguire i crediti formativi necessari per proseguire nel sistema regionale della formazione professionale. Tale curriculum comprenderà, inoltre, attività formative che favoriscano l'accoglienza, l'orientamento e il consolidamento delle scelte degli studenti da realizzare anche con progetti e/o materiali strutturali adottati o prodotti dai docenti. Nell'ambito del monte ore annuale previsto per le attività formative è consentito attuare compensazioni, realizzare attività e moduli specifici e di raccordo. Ulteriori opzioni di flessibilità potranno essere realizzate in relazione agli specifici ordinamenti delle istituzioni scolastiche o a situazioni territoriali particolari nella misura del 15%. Potranno essere progettate in itinere dal Consiglio di corso le attività di potenziamento e di riorientamento per i soggetti in difficoltà. Tali attività potranno essere attuate anche con la presenza di unità di personale in supporto.

Art. 6 VERIFICHE, VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Le verifiche periodiche e finali saranno effettuate dal Consiglio di corso ossia dai docenti che hanno partecipato all'attività formativa. Il proscioglimento dell'obbligo scolastico viene certificato dal dirigente scolastico dell'Istituzione scolastica a cui lo studente è iscritto; il giudizio sull'idoneità alla frequenza del secondo anno della scuola media superiore, nonché la determinazione dei crediti e il relativo riconoscimento nel sistema di istruzione, sono rilasciati dal Consiglio di classe dell'Istituzione scolastica a cui lo studente è iscritto, integrato dai componenti il Consiglio di corso, sulla base della documentazione fornita dal quest'ultimo.

Analogamente la valutazione e il riconoscimento dei crediti formativi per l'accesso al secondo anno del sistema regionale della formazione professionale saranno effettuati dall'organo collegiale dell'Agenzia di formazione preposto a questa funzione, integrata dai componenti del Consiglio di corso.

La valutazione dei crediti ed il relativo riconoscimento da far valere nelle Istituzioni scolastiche e nel sistema della formazione professionale avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 6, del D.P.R. 275/99 e dall'art. 6, comma 4 del D.P.R. 257/2000, ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema formativo

Il modello di registro di presenza degli allievi con il diario degli argomenti trattati sarà quello adottato dall'Ente di formazione con doppia validazione della Regione Piemonte e dell'Istituzione scolastica o dell'Istituzione scolastica delegata.

Art. 7 HANDICAP

Nel caso in cui siano presenti nella sperimentazione allievi portatori di handicap, si applica la normativa vigente con docenti di sostegno individuati dal Comitato Tecnico-scientifico con preferenza per coloro che abbiano conseguito il titolo di specializzazione o abbiano già maturato esperienze in proposito.

Art. 8 COSTI – RAPPORTI FINANZIARI

I costi relativi allo svolgimento delle attività formative oggetto della presente convenzione sono a carico del bilancio dell'Ente di formazione. I costi sostenuti dall'Istituzione scolastica saranno rendicontati all'Agenzia Formativa e da questa pagati secondo accordi economici appositamente stipulati tra le due parti, attraverso la costituzione di una ATS (Associazione Temporanea di Scopo) tra Agenzia e Scuola con relativa convenzione preliminare sui rapporti finanziari.

Art. 9 RETRIBUZIONE DOCENTI ISTITUZIONE SCOLASTICA

I docenti, individuati tra quelli in servizio nell'Istituzione scolastica dal dirigente scolastico, saranno retribuiti dall'Agenzia Formativa, con apposito contratto, per le ore aggiuntive a quelle previste dall'orario obbligatorio, nell'ambito di quanto disciplinato dal CCNL della Pubblica Istruzione e dalla vigente legislazione.

Verranno, altresì, riconsociute e retribuite le ore di progettazione, di coordinamento e monitoraggio.

Art. 10 LIBRETTO DELLO STUDENTE

Per facilitare quanto di cui agli artt. 5 e 6, sarà obbligato adottato il libretto dello studente da standardizzare a livello regionale, compilato dal C.S.T.I.

Art. 11

Per tutto quanto altrimenti non definito nei precedenti articoli valgono le norme legislative sul sistema di istruzione e sul sistema di formazione professionale, le norme previste dai CCNL della Pubblica Istruzione e della Formazione Professionale.

Fine